

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/13550 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 7 DIC. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge n.46: "Interventi in materia di Opere Pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972/1973".=

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Finocchio

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 6/11/1974.=

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

Trisorio Liuzzi

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 DIC 1974		
Cor.	Classe	Fasc.
Prot. N. 4507		

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 46:

OGGETTO:"Interventi in materia di Opere Pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972/1973".=

Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 6/11/1974.=

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE:

"Interventi in materia di Opere Pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972/1973".-

RELAZIONE

Il disegno di legge si propone principalmente (v. art. 2) di eliminare una lacuna determinatasi in sede di stesura definitiva della legge regionale 3/9/1974, n. 34.

Al 1° comma dell'art. 5 non è stato infatti specificato che alla copertura degli oneri previsti dalla legge stessa si doveva provvedere istituendo un apposito capitolo non solo per l'esercizio 1974, ma anche per quelli successivi.

Ciò in quanto parte delle opere che ricadono nella sfera di applicazione della legge n. 34 sono state ammesse a contributo rateale trentacinquennale con la conseguenza che il finanziamento degli oneri integrativi deve avvenire necessariamente a mezzo di contributo rateale nella misura percentuale prevista dagli originari finanziamenti (v. art. 1 della legge n. 34).

Inoltre si è ritenuto opportuno prorogare al 30/6/1975 la possibilità di rendere operante la legge stessa (v. art. 1) in considerazione che pochi progetti sono stati finora approvati con decreto del Presidente della Giunta anche a causa delle difficoltà insorte per la definizione dei mutui col la Cassa DD.PP. o altri istituti finanziatori.-

REGIONE PUGLIA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973".-

ART. 1

Il termine del 31/12/1974 fissato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1974 n. 34 per l'espletamento degli appalti, con accettazione di offerta in aumento, è ~~stato~~ prorogato al 30/6/1975.-

ART. 2

Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34, è così modificato:

"Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in £. 1.500.000.000, si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi".-

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-